

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA “INTERFERENZE” (DUVRI)

D.Lgs del 09.04.2008, n. 81

1 .PREMESSA

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 impone alle parti contrattuali un onere di reciproca informazione e coordinamento in merito alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e delle correlate misure di prevenzione e protezione.

L'Amministrazione pubblica che appalta/concede un servizio si assume responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività data in concessione il quale, a sua volta, è direttamente responsabile verso il proprio personale.

Nello svolgimento del servizio, esistono tuttavia attività che implicano un rischio di “interferenza”, la quale è l'oggetto specifico di questo documento e la ragione della sua stesura.

Si ha “interferenza” quando, all'interno di una sede di proprietà dell'amministrazione concedente, si verifica un “contatto rischioso”:

- tra il personale del concedente e quello del concessionario;
- tra il personale di dette diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti;
- tra il personale impiegato a vario titolo nella stessa sede e gli utenti e/o eventuali esterni.

2. IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d'ora in poi D.U.V.R.I.), redatto in base all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ha i seguenti scopi:

- evidenziare le interferenze che possono verificarsi nello svolgimento delle attività lavorative presso le sedi dei centri estivi;
- valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze;
- individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l'Amministrazione ed il concessionario per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da lavoro;
- Fornire l'informazione reciproca in merito a tali misure.

Il D.U.V.R.I concerne solo i rischi derivanti dalle interferenze che possono verificarsi nell'effettuazione della prestazione. Per i rischi derivanti dalle attività delle singole ditte, resta immutato l'obbligo dei datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione dei locali per la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi Diurni.

I locali concessi sono siti presso due plessi scolastici:

- la scuola primaria "Don Milani" statale di via Dante;
- la scuola secondaria di primo grado "F.Scotti" statale di via Dante.

4. SOGGETTI CHE OPERANO NELLE SEDI DEI CENTRI ESTIVI

1. Personale della ditta concessionaria: svolge i compiti di coordinamento e gestione educativa delle attività rivolte ai bambini. Presenza giornaliera.
2. Personale della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione: provvede alla preparazione dei pasti, apparecchia, serve in tavola, sparcchia e provvede alla pulizia dei locali cucina e refettorio. Presenza giornaliera.
3. Personale A.T.A dell'Istituto Comprensivo di Tavazzano (collaboratori scolastici) Presenza giornaliera.
4. Aiuti educativi comunali. Svolgono compiti di assistenza e sostegno ai bambini con disabilità che frequentano i centri estivi. Presenza giornaliera.
5. Altro personale comunale. Svolge compiti di sorveglianza sull'andamento del servizio (ufficio istruzione) o di interventi di manutenzione (ufficio tecnico). Presenza saltuaria.
6. Personale delle ditte incaricate dei servizi tecnici. Interviene, a titolo esemplificativo, per interventi sugli impianti elettrici, idraulici, per lavori di disinfestazione ecc. Presenza occasionale.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMUNE

- Comunicazione al concessionario circa eventuali rischi specifici presenti sul luogo del lavoro.
- Comunicazione al concessionario in merito alla presenza di terzi preposti all'esecuzione di interventi saltuari od occasionali.
- Predisposizione di ogni misura operativa atta a eliminare o a ridurre al minimo l'esecuzione di interventi saltuari in orari coincidenti con quelli del personale della ditta concessionaria o con quelli di altra impresa.
- Predisposizione di presidi di emergenza e comunicazione al concessionario delle procedure adottate per l'emergenza.

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Consegna all'Amministrazione Comunale del documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008).
- Nomina di un referente del coordinamento per la sicurezza.
- Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- Messa a disposizione di ciascun addetto di idonei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle proprie mansioni.
- Segnalazione di eventuali pericoli.
- Predisposizione di ogni altra misura operativa atta a eliminare o quantomeno a ridurre ogni possibile rischio di interferenza.

8. NORME GENERALI DI SICUREZZA

Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento dei centri estivi, che i lavoratori operanti nelle strutture devono rispettare:

- Rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;
- Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;
- Non accedere alle zone transennate;
- Non correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza;
- Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;
- Non fumare o utilizzare fiamme libere nelle aree a rischio, indicate dalla cartellonistica;
- Non bere alcol, non assumere stupefacenti o medicinali che creano stato confusionale, diminuendo l'attenzione sul lavoro;
- Non effettuare movimenti bruschi o pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori;
- Non utilizzare, all'interno delle strutture, attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività;
- Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di qualsiasi natura.
- Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione CE e in buono stato di conservazione, non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- Non intervenire mai su impianti e attrezzature elettriche (compito riservato a personale qualificato e autorizzato).
- Indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività.
- Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio.
- Riferire di ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio ecc. al responsabile dell'Amministrazione comunale.

9. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE.

Attività	Interferenza tra	Frequenza	Misure preventive
Somministrazione pasti	Personale della ditta concessionaria, aiuti educativi comunali, personale della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione, utenti dei centri estivi.	giornaliera	Organizzare il servizio facendo si che i bambini entrino in refettorio ordinatamente e restino correttamente seduti al proprio posto.
Pulizia delle sedi dei centri estivi	Personale della ditta concessionaria, aiuti educativi comunali, personale ATA, utenti dei centri estivi.	giornaliera	Delimitare le zone interessate dalle pulizie con gli appositi cartelli di avvertimento, mobili, da posizionare a terra.
Interventi di manutenzione o di emergenza (es. disinfezione da insetti, derattizzazioni ecc.)	Personale della ditta concessionaria, aiuti educativi comunali, personale della ditta addetta alle manutenzioni e/o agli interventi straordinari , utenti dei centri estivi.	occasionale	Effettuare gli interventi in assenza di altre persone, delimitando le zone con apposite protezioni e cartellonistica idonea. Prevedere tempi di sicurezza adeguati

10. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi si ottengono con la sola applicazione delle misure organizzative e operative descritte nel prospetto sopra indicato.